

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 6 del 18 Febbraio 2014

### **1. Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte delle P.M.I. – Pubblicata la circolare operativa e stipulata la convenzione - Sabatini bis finalmente operativa**

A partire **dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014** le imprese richiedenti potranno presentare le domande per accedere ai finanziamenti agevolati e ai contributi destinati agli investimenti in beni strumentali, introdotti con il D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013 (c.d. "Decreto del fare").

Le domande – indirizzate alle banche e agli intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra Ministero dello Sviluppo Economico, Cassa Depositi e Prestiti e Associazione Bancaria Italiana - dovranno essere compilate in formato elettronico e inviate alle banche convenzionate **attraverso posta elettronica certificata (PEC)**.

Si tratta di un'unica dichiarazione-domanda per la richiesta del finanziamento e per l'accesso al contributo ministeriale, dove si attesta il possesso dei requisiti e l'aderenza degli investimenti alle previsioni di legge.

E' quanto prevede la **circolare 10 febbraio 2014, n. 4567**, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito i termini e le **modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo**, di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale 27 novembre 2013, a favore di micro, piccole e medie imprese per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.

Dell'emanazione della circolare è stato dato avviso con un comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014.

Si rende noto che sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico **sono disponibili i moduli necessari per la presentazione delle domande**.

L'emanazione della circolare era il penultimo tassello. Per la piena operatività delle agevolazioni mancava la stipula di una convenzione trilaterale tra lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e la Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Tale convenzione è stata stipulata in data 14 febbraio 2014. Entrano dunque nel vivo le **nuove misure di sostegno agli investimenti delle piccole e medie imprese (PMI)**.

Per scaricare il testo della circolare ministeriale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/allegati/benistrumentali/circolare\\_nuova\\_sabatini\\_10\\_02\\_2014\\_DEF.pdf](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/allegati/benistrumentali/circolare_nuova_sabatini_10_02_2014_DEF.pdf)

Per saperne di più e scaricare i moduli clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28ktwr5>

Per accedere al sito della Cassa Depositi e Prestiti clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.cassaddpp.it/>

Per accedere al sito dell'Associazione Bancaria Italiana e scaricare il testo della convenzione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.abi.it/Pagine/news/al-via-plafond-di-2-e-5-miliardi-per-sostenere-investimenti-PMI.aspx>

## **2. Affidamento Lavori Pubblici – Emanata una nuova determinazione sul controllo dei requisiti**

L'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la determinazione n. 5/2009 recante "*Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*", aveva fornito indicazioni interpretative in merito al procedimento di **verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**.

L'Autorità, alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, ha ritenuto opportuno riesaminare la materia con una nuova determinazione (la **determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014**) al fine di fornire indicazioni operative alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici.

La determinazione in questione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11 febbraio 2014.

Per scaricare il testo della determinazione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/ Atto?ca=5587>

## **3. Concessioni demaniali marittime - Aggiornate le misure unitarie dei canoni annui**

Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle **concessioni demaniali marittime** sono aggiornate, per l'anno 2014, applicando la **riduzione dello 0,5%** alle misure unitarie dei canoni determinati per l'anno 2013.

Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2014.

La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorchè rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2014.

La **misura minima** di canone di euro 361,08, prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989, è **ridotta ad euro 359,27** a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Si applica la misura minima di euro 359,27 alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo quanto detto in precedenza, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

Questo è quanto è stato stabilito con il **decreto dirigenziale 5 dicembre 2013**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11 febbraio 2014, con il quale sono state aggiornate le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, per l'anno 2014.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28kiwex>

## **4. Sfarinati e paste alimentari destinati ad altri Paesi – Fissate le modalità di trasmissione della comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2014, il **decreto interministeriale 17 dicembre 2013**, concernente la revisione della normativa sulla **produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari** destinati in altri Paesi dell'UE o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonché destinati all'esportazione, aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme per il consumo interno.

Come previsto dall'art. 12, del D.P.R. n. 187/2001 (*Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della L. 22 febbraio 1994, n. 146*), come da ultimo modificato dal D.P.R. 5 marzo 2013, n. 41, il decreto in questione ha fissato le **modalità di trasmissione della comunicazione** da inviare al Ministero delle Politiche Agricole, presso il quale è istituito un **sistema telematico** per la gestione di dette comunicazioni.

I soggetti interessati sono tenuti a presentare **richiesta di iscrizione al sistema telematico** secondo le modalità descritte nei tre allegati al decreto interministeriale.

I soggetti che intendono produrre sfarinati e paste alimentari, ai sensi del citato art. 12, comma 1 del D.P.R. n. 187/2001, devono produrre una **distinta comunicazione per ogni tipologia di sfarinati e paste alimentari**, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio della lavorazione.

Nell'allegato 3 sono descritte le modalità di tenuta dell'apposito **registro di carico e scarico**.

[Per scaricare il testo del decreto interministeriale e dei suoi allegati clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://snurl.com/28ku3ex>

## **5. Somministrazione e commercio – Pubblicate nuove risoluzioni dal Ministero dello Sviluppo Economico**

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico sono state pubblicate **numerose altre nuove risoluzioni in materia di commercio e di somministrazione**; ne citiamo alcune che recano chiarimenti o indicazioni in merito:

- al possesso dei requisiti di onorabilità ai fini dell'avvio e dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (**n. 1424**) o dell'accesso ad una attività commerciale (**n. 1368**);
- alla possibilità o meno da parte di una associazione sportiva dilettantistica di svolgere attività di pizzeria anche per asporto (**n. 1357**);
- alla possibilità di vendere, presso gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f) del D.Lgs. n. 114/1998, i farmaci da banco non soggetti a prescrizione medica (**n. 6456 e n. 15417**);
- al possesso della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di vendita di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande (n. 8406).

La **risoluzione n. 6591 del 16 gennaio 2014** reca indicazioni applicative riguardo le disposizioni dell'Intesa sui criteri per **l'assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche** sancita in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012, in attuazione dell'articolo 70, comma 5 del D.Lgs. n. 59/2010, nonché del successivo Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 gennaio 2013.

La **risoluzione n. 8406 del 20 gennaio 2014** reca chiarimenti in merito al possesso della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di vendita di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.

La **risoluzione n. 8698 del 20 gennaio 2014** risponde ad un quesito sottoposto circa l'obbligatorietà o meno di iscrizione nel Registro Imprese da parte di un **piccolo imprenditore agricolo** che intende avviare l'attività di vendita su aree pubbliche con posteggio e in modo itinerante dei prodotti agricoli provenienti dal proprio fondo.

La **risoluzione n. 8753 del 20 gennaio 2014**, in riferimento all'art. 38, comma 3-bis, del D.P.R. n. 445/2000, reca chiarimenti sulle **modalità di invio e sottoscrizione delle segnalazioni certificate di inizio di attività (SCIA)** e sulla legittimità di conferire ad un terzo soggetto non solo la delega all'invio telematico della SCIA ma anche la sottoscrizione e compilazione di dichiarazioni ed autocertificazioni del segnalante, quali ad esempio autocertificazione antimafia o autocertificazione del possesso di requisiti morali e professionali.

La **risoluzione n. 15427 del 30 gennaio 2014** reca chiarimenti in merito alla figura del **preposto negli esercizi commerciali**, con riguardo nello specifico alla problematica annessa alla prolungata assenza del medesimo a seguito di ripetuti sopralluoghi effettuati dagli organi di vigilanza.

La **risoluzione n. 15452 del 30 gennaio 2014** risponde al quesito se un'associazione non riconosciuta avente la qualifica di ONLUS possa subentrare all'attività di un pubblico esercizio albergo-ristorante; nonché se al rappresentante legale di un'associazione polisportiva

dilettantistica, ove viene svolta l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, possa essere rilasciata l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche.

La **risoluzione n. 20439 del 6 febbraio 2014** risponde al quesito se nel caso di un **commerciante su area pubblica**, in possesso di autorizzazione di tipo B relativa al commercio itinerante e quindi sprovvisto di specifica concessione di suolo pubblico, che sosta durante tutto il giorno violando, pertanto, il limite di un'ora previsto dal vigente regolamento comunale, configuri l'ipotesi del commercio abusivo.

La **risoluzione n. 20811 del 6 febbraio 2014** fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere come qualificante l'aver prestato la propria opera presso una struttura alberghiera con la **qualifica di "Direttore" per due anni**, nonché l'aver prestato la propria opera in qualità di aiuto-cuoca con part-time verticale del 50% (78 ore mensili su 156 totali) presso un'Azienda comunale con inquadramento nel livello B1 del C.C.N.L. comparto Enti Locali ed attualmente operante presso una scuola primaria.

La **risoluzione n. 23488 del 12 febbraio 2014** risponde al quesito sulla possibilità da parte di un **imprenditore agricolo** iscritto al Registro delle Imprese di vendere al dettaglio prodotti provenienti dalla propria azienda agricola, su suolo privato, e nello specifico presso un distributore di carburanti, il quale ha formalmente acconsentito all'uso dello spazio necessario.

La **risoluzione n. 23506 del 12 febbraio 2014** reca chiarimenti in merito all'applicabilità di alcune norme contenute negli articoli di una Legge Regionale in materia di **commercio su aree pubbliche** a seguito delle recenti disposizioni statali sulla semplificazione e liberalizzazione delle attività economiche.

Per scaricare il testo delle nuove risoluzioni ministeriali clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/287i0lk>

## **6. Attività di pizzeria – La vendita per asporto è consentita anche ai circoli privati ma solo nei confronti dei soci**

Nel caso di circoli privati, l'attività di vendita per asporto di pizza è **ammissibile solo se effettuata nei confronti dei soci**, in quanto configura un'attività che, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L. n. 287/1991, è consentita nei limiti indicati a tutte le tipologie in cui sono distinti gli esercizi di somministrazione, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 5.

Non è, pertanto, ammissibile che l'attività in discorso venga effettuata anche nei confronti dei non soci, in quanto tale fattispecie consentirebbe di aggirare l'obbligo di esercizio dell'attività nei confronti di una cerchia determinata di persone (per questo esercitabile senza il possesso dei requisiti professionali altrimenti richiesti e non soggetta alla programmazione).

Sono questi i chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico con la **Risoluzione n. 1357 dell' 8 gennaio 2014** ad un Comune che chiedeva se i circoli privati potessero o meno vendere anche per asporto, atteso che tale fattispecie consentirebbe di aggirare l'obbligo di somministrazione riservata esclusivamente ai soci del circolo in possesso della tessera sociale.

Per scaricare il testo della risoluzione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/1357circoliprivati.pdf>

## **7. Vendita di farmaci non soggetti a prescrizione medica all'interno di un esercizio commerciale**

L'art. 5 del D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006 prevede la possibilità, per determinati esercizi commerciali (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita), di vendere al pubblico **farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica**, previa comunicazione al Ministero della Salute, all'AIFA, alla Regione e al Comune in cui ha sede l'esercizio.

La vendita dei farmaci in questione è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo Ordine.

Il soggetto titolare di una autorizzazione commerciale - che può non essere necessariamente un farmacista - che intenda avviare all'interno del suo esercizio un corner per la vendita dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ha la possibilità, previo accordo, di **affidare ad altro soggetto la gestione del reparto destinato alla vendita dei farmaci**, indicando espressamente la circostanza nella comunicazione di cui sopra.

L'affidamento in gestione di reparto, sfuggendo alla previsione dell'art. 2556 C.C., non è pertanto soggetto all'iscrizione nel Registro delle imprese come gli atti di trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda.

Nel caso in cui un soggetto prenda in affitto un reparto di esercizio commerciale organizzato in più reparti - anche se trattasi di reparto destinato alla vendita dei farmaci senza obbligo di prescrizione - svolgendo comunque una attività economica, **ha l'obbligo della iscrizione nel Registro delle imprese**, anche se non in possesso di una specifica autorizzazione.

Per quanto riguarda il possesso dei requisiti, tale soggetto dovrà risultare in possesso dei soli requisiti di onorabilità prescritti nel caso della sola vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare.

Sono questi i chiarimenti che il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito con la **Risoluzione n. 6456 del 15 gennaio 2014**, in risposta ad uno specifico quesito posto da una Provincia.

Successivamente, lo stesso Ministero, con la **Risoluzione n. 15417 del 30 gennaio 2014**, è tornato sullo stesso argomento fornendo chiarimenti in merito alla possibilità, da parte di un titolare di un esercizio di vicinato, di adibire parte del proprio locale, attualmente destinato alla vendita di prodotti di erboristeria, alla vendita di prodotti di parafarmacia, assumendo alle proprie dipendenze un laureato in farmacia.

Per scaricare il testo della risoluzione n. 6456 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/6456parafarm.pdf>

Per scaricare il testo della risoluzione n. 15417 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/15417parafarmacie.pdf>

## **8. Piccolo imprenditore agricolo – Iscrivibilità nel Registro delle imprese**

Un piccolo imprenditore agricolo che intende avviare l'attività di **vendita su aree pubbliche**, con posteggio o in modo itinerante, dei propri prodotti agricoli provenienti dal proprio fondo, ha l'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001.

In questo caso non può applicarsi l'esenzione dall'iscrizione nel medesimo Registro, prevista dall'art. 2, comma 3 della L. n. 77/1997 per i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o che in caso di inizio attività prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000,00 euro.

L'iscrizione nel Registro delle imprese "*non è necessaria qualora la vendita avvenga all'interno del fondo dell'azienda di produzione o nelle zone limitrofe*" (Nota del Ministero delle Politiche agricole n. 8425 del 27 settembre 2006).

Sono questi i chiarimenti che il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito con la **Risoluzione n. 8698 del 20 gennaio 2014**, in risposta ad uno specifico quesito posto da un Comune.

Per scaricare il testo della risoluzione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/8698produttagricoli.pdf>

## **9. Invio e sottoscrizione delle istanze presentate alla Pubblica Amministrazione**

Secondo quanto stabilito al comma 3-bis, dell'art. 38, del D.P.R. n. 445/2000, aggiunto dall'art. 47, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 235/2010, è pienamente legittimo **conferire ad un terzo soggetto sia la delega dell'invio telematico che la sottoscrizione e compilazione di**

dichiarazioni e autocertificazioni del segnalante, quali: SCIA, autocertificazioni antimafia, autocertificazioni di possesso dei requisiti sia morali che professionali, ecc.

Pertanto, nel caso un soggetto intenda conferire ambedue le deleghe suddette, sulla SCIA potrà essere apposta la sola firma digitale o la firma elettronica del delegato, ma nell'atto di delega sottoscritto dal delegante il medesimo dovrà specificare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla disciplina normativa di settore.

Solo così, in caso di dichiarazione mendace, potrà essere rilevata la **responsabilità penale**, che, ai sensi del Codice Penale, è personale.

Per quanto riguarda, invece, la **responsabilità amministrativa**, è da escludere il coinvolgimento del soggetto delegato.

Sono questi i chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico con la **Risoluzione n. 8753 del 20 gennaio 2014**, in risposta ad uno specifico quesito posto da un Comune.

[Per scaricare il testo della risoluzione clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/8753varie.pdf>

## **10. Pratiche trasmesse dalle imprese al SUAP a mezzo PEC – Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico**

*E' possibile inviare una SCIA o una qualsiasi altra istanza alla Pubblica Amministrazione utilizzando la PEC o va utilizzato esclusivamente il portale informatico SUAP adottato dal Comune? Se utilizzata la PEC, l'istanza va rifiutata?*

A questi quesiti ha risposto il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Risoluzione del 24 dicembre 2013, n. 212434**, il cui contenuto può essere sintetizzato nei punti che seguono:

- 1) le comunicazioni tra imprese e Pubblica Amministrazione possono avvenire tramite PEC soltanto nei casi in cui non sia prevista una diversa forma di comunicazione telematica;
- 2) nel caso IL SUAP abbia adottato gli strumenti necessari che consentano la verifica in modalità informatica della completezza formale delle istanze presentate e dei relativi allegati, non è ammissibile l'utilizzo della modalità di consegna della SCIA o di qualsiasi altra istanza attraverso la PEC del Comune;
- 3) in tutti i casi in cui il SUAP operi in delega o in convenzione con la Camera di Commercio competente per territorio, e quindi sia possibile utilizzare il percorso telematico indicato sulla pagina del SUAP camerale e sia presente la modulistica in formato XML, non è consentito l'invio alternativo di pratiche con la PEC. La ricevuta generata automaticamente dal gestore della casella non produrrà alcun effetto amministrativo ai fini dello svolgimento dell'attività di impresa;
- 4) nel caso il SUAP del Comune non operi in delega o in convenzione con la Camera di Commercio e sul sito non sia ancora disponibile il percorso telematico, è ancora ammissibile l'utilizzo della PEC del SUAP.

[Per scaricare il testo della risoluzione clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/212434suap.pdf>

## **11. Casette di frutta e verdura esposte sui marciapiedi – Per la Cassazione è reato – Quali gli effetti sul commercio ambulante di prodotti alimentari?**

E' sufficiente la messa in commercio di ortaggi esposti agli agenti inquinanti dell'aria per essere condannati penalmente.

I giudici della Terza Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, con la **Sentenza n. 6108/14, depositata il 10 febbraio 2014**, hanno precisato che integra tale fattispecie delittuosa una **violazione dell'obbligo di assicurare l'idonea conservazione degli alimenti**. Infatti, non è necessario che gli alimenti siano in cattivo stato di conservazione, laddove a integrare la contravvenzione risulta sufficiente l'esposizione dei prodotti agli agenti inquinanti dell'aria, a partire dai gas di scarico dei veicoli in transito.

Il caso riguarda un ortolano del Napoletano condannato dal tribunale di Nola alla pena dell'ammenda di cui all'articolo 5, lettera b), della legge 283/1962 per aver esposto alla vendita tre cassette di verdure di vario tipo praticamente in strada, al di fuori della bottega.

La sentenza produrrà sicuramente **effetti imprevedibili** soprattutto in riferimento alla disciplina sul commercio su aree pubbliche, che prevede espressamente la possibilità di vendita di ogni genere, compresi prodotti alimentari, frutta e verdura, anche in maniera itinerante e quindi, con ogni probabilità, esposti agli agenti atmosferici e gas di scarico dei veicoli in transito.

*Il commerciante itinerante regolarmente autorizzato alla vendita di generi alimentari, che espone cassette di frutta e verdura, verrà d'ora in poi ritenuto responsabile della violazione dell'obbligo di assicurare l'idonea conservazione delle sostanze alimentari e quindi punibile penalmente?*

*I mercati settimanali, rionali, che per loro naturale regolamentazione e collocazione sono spesso esposti agli agenti atmosferici, saranno ancora tollerati?*

*Come si dovranno comportare d'ora in poi le autorità di vigilanza (vigili urbani, autorità sanitarie, NAS, ecc.) nei confronti di coloro che vendono all'aria aperta prodotti e generi alimentari?*

Per scaricare il testo della Sentenza clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28kuje6>

## **12. Comunicazioni relative alla certificazione antimafia – La convenienza di iscriversi nella “white list”**

La richiesta della documentazione antimafia da parte dell'ente pubblico che procede può comportare un rallentamento nei tempi di emissione dei provvedimenti necessari alle imprese. Per ovviare a questo problema, la miglior soluzione è utilizzare la “white list” per quelle imprese, fornitori, prestatori di servizi ed esecutori delle attività ritenute più a rischio.

Il 14 agosto 2013 è, infatti, entrato in vigore il **D.P.C.M. 18 aprile 2013**, il quale prevede l'istituzione, presso tutte le Prefetture, dell'elenco degli operatori economici non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa (c.d. “white List”).

Il citato Decreto ha inteso estendere a sistema l'istituto denominato “**elenco dei fornitori**” che sino ad ora aveva trovato applicazione in alcuni specifici contesti territoriali, quali quello della ricostruzione *post* sisma in Abruzzo e nell'Italia settentrionale, nonché quello dell'EXPO 2015 di Milano. A tali elenchi potranno, pertanto, chiedere di essere iscritte le aziende che operano nei settori tassativamente individuati dai commi 53 e 53, dell'art. 1 della L. n. 190/2012, le quali abbiano la sede legale nel territorio della Provincia.

Per ora **i settori individuati** sono i seguenti: *trasporto di materiali a discarica per conto terzi; trasporto e smaltimento di rifiuti sempre per conto terzi; estrazione; fornitura e trasporto di terra, materiali inerti, calcestruzzo, bitume; noli a freddo di macchinari; noli a caldo; fornitura di ferro lavorato; autotrasporti per conto terzi; guardiania dei cantieri.*

**La procedura** consiste nell'iscrizione che potrà essere richiesta dal titolare dell'impresa o dal suo legale rappresentante, indicando i settori di attività, preferibilmente per via telematica in una specifica lista tenuta dalla Prefettura. Sarà quindi compito della Prefettura competente rilasciare il provvedimento d'iscrizione, dopo aver compiuto le relative verifiche, pubblicando l'avvenuta iscrizione nella “white list” sul proprio sito istituzionale.

L'iscrizione nell'elenco è volontaria e **conserva efficacia per dodici mesi**, periodo durante il quale non dovrà essere richiesta la certificazione antimafia.

L'iscrizione nella “white list” è aperta non solo agli operatori economici che hanno una sede nello Stato, sia essa legale o secondaria con rappresentanza stabile, ma anche ad imprese “straniere”, cioè prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia (art. 1, comma 2, lett. f), D.P.C.M. 14 aprile 2013).

Per ogni informazione e per i modi di iscrizione nella “white list”, si consiglia di consultare il sito internet della Prefettura territorialmente competente.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Codice delle leggi antimafia ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=428>

## **13. Processo tributario telematico – Disciplinate le modalità informatiche e telematiche di formazione e trasmissione degli atti**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014, il **decreto 23 dicembre 2013, n. 163**, con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disciplinato l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario.

Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione "**possono**" essere formati come **documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale** secondo le modalità disciplinate dal citato regolamento.

La trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonché di quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, dovranno avvenire **con modalità informatiche**.

Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, dovranno essere notificati utilizzando la Posta Elettronica certificata (PEC).

Il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria del ricorso e degli altri atti del processo tributario, unitamente alle relative ricevute della PEC dovrà avvenire esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. (*Sistema Informativo della Giustizia Tributaria*).

Le **logiche e i principali contenuti del regolamento** possono essere così riassunti:

- 1) il processo tributario telematico rappresenta **una facoltà e non un obbligo**;
- 2) non vi è alcuna modifica alla disciplina del processo tributario, ma solo disposizioni riguardanti le **modalità di formazione e di trasmissione telematica degli atti processuali**;
- 3) il processo **tributario iniziato in modalità telematica deve proseguire, nella medesima forma**, sia per il primo grado di giudizio che per il successivo grado di appello;
- 4) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) contenuta nell'atto introduttivo del giudizio tributario costituisce elezione del c.d. "domicilio digitale".

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28kzepp>

#### **14. Mediazione tributaria – Dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti e istruzioni operative sulle novità introdotte dalla legge di stabilità 2014**

Con la **circolare n. 1/E del 12 febbraio 2014**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti e istruzioni operative sulla disciplina della **mediazione tributaria**, dopo le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 611, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) alla disciplina contenuta nell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992.

Le modifiche introdotte "*si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge*", ossia **dal 2 marzo 2014**.

Per effetto di tali modifiche:

- la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso;
- la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato sono sospesi *ex lege* in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di parte;
- si applicano "*le disposizioni sui termini processuali*", quali ad esempio le regole per il computo dei termini e la sospensione nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, anche al termine di 90 giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione;
- la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi.

Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28kzjv1>

#### **15. Lavoratori domestici – Fissati gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2014**

La variazione percentuale, calcolata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio-dicembre 2012 ed il periodo

gennaio-dicembre 2013, è risultata essere pari all'1,10%. Di conseguenza, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2014 per i lavoratori domestici. Si ricorda che il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) è dovuto per tutti i rapporti di lavoro domestico salvo il caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e rapporto tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge.

L'INPS precisa, inoltre, che, per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad essere applicato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto pari all' 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Maggiori e più dettagliate informazioni sono state fornite dall'INPS con la **circolare n. 23 del 10 febbraio 2014**, la quale riporta anche i nuovi valori dei contributi e dei coefficienti di ripartizione.

Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2023%20del%2010-02-2014.pdf>

## **16. 112 - Numero unico d'emergenza europeo**

Con l'occasione della Giornata UE dedicata al 112, il Dipartimento Politiche Europee ha presentato la nuova campagna di comunicazione sul Numero Unico Europeo di Emergenza.

La campagna è promossa insieme a Commissione europea e Parlamento europeo.

L'iniziativa vuole sensibilizzare e far conoscere l'esistenza del **112 come numero unico di emergenza** a tutti i cittadini italiani che si spostano nei paesi dell'Unione Europea per studio, lavoro o vacanza.

Il 112 è infatti già attivo in gran parte dei paesi dell'UE e nasce con l'obiettivo di assicurare una risposta di pari qualità alle richieste di soccorso indipendentemente dallo Stato UE in cui ci si trovi. In tal modo, garantendo un alto livello di sicurezza ai cittadini, viene tutelata e incentivata anche una maggiore libertà di movimento all'interno dell'Unione.

Oggi milioni di europei e di turisti hanno bisogno di rivolgersi ai servizi d'emergenza nel loro paese e all'estero. Tuttavia, solo il 34% dei viaggiatori abituali e il 26% del totale dei cittadini europei sanno che il 112 è il numero unico europeo d'emergenza, accessibile sia in patria, sia all'estero.

In base ai dati del rapporto Eurobarometro 2013, la consapevolezza in Italia del 112 continua ad essere la più bassa tra tutti gli Stati membri.

(Fonte: *Dipartimento Politiche Europee*)

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18821/112-il-soccorso-in-europa-a-portata-di-numero>

## **17. Appalti pubblici – Il Consiglio UE approva nuovo pacchetto direttive**

Il Consiglio UE - Affari Generali, nella riunione dell'11 febbraio 2014, ha adottato un pacchetto legislativo per la **modernizzazione degli appalti pubblici in Europa** che prevede tre direttive.

In due casi, le nuove norme sostituiscono disposizioni vigenti: una direttiva sugli appalti pubblici (oggi, in vigore è la 2004/18/CE) e una direttiva sulle procedure d'appalto degli enti che operano in settori di pubblica utilità come acqua, energia, trasporti e servizi postali (sostituisce la 2004/17/CE).

Completamente innovativa è invece la direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. L'iniziativa, una delle 12 azioni prioritarie per migliorare il funzionamento del mercato unico, rappresenta un importante passo in avanti nella riforma degli appalti pubblici nell'UE e porterà benefici in molti settori relativi alla fornitura di beni, opere e servizi.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18827/appalti-pubblici-consiglio-ue-approva-nuovo-pacchetto-direttive>